

- (4) L'evoluzione giurisprudenziale ha aperto nuove possibilità di promozione della crescita economica, di una concorrenza effettiva e della produttività a beneficio delle società nel mercato interno. Nel contempo l'obiettivo di assicurare alle società un mercato interno senza frontiere interne deve coniugarsi con altri obiettivi dell'integrazione europea, quali la protezione sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e articolo 9 TFUE, come pure la promozione del dialogo sociale di cui all'articolo 151 e 152 TFUE. È opportuno che i diritti delle società di trasformarsi, fondersi e scindersi a livello transfrontaliero vada di pari passo e sia opportunamente controbalanciato dalla tutela dei lavoratori, dei creditori e dei soci.
- (5) L'assenza di un quadro giuridico per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere causa una frammentazione delle regole e un'incertezza del diritto, pertanto un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento. Determina altresì una tutela non ottimale dei dipendenti, dei creditori e dei soci di minoranza nel mercato interno.
- (6) Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare norme armonizzate sulle trasformazioni e scissioni transfrontaliere. Una disciplina armonizzata apporterebbe un ulteriore contributo all'eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, garantendo nel contempo una tutela adeguata a portatori di interessi quali i dipendenti, i creditori e i soci di minoranza.
- (7) La Commissione ha annunciato nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» che avrebbe esaminato la necessità di un aggiornamento delle norme esistenti in materia di fusioni transfrontaliere per rendere più facile per le PMI scegliere le strategie di business più idonee e adattarsi meglio ai cambiamenti delle condizioni di mercato, ma senza indebolire la tutela occupazionale preesistente. Nella sua comunicazione del 25 ottobre 2016 «Programma di lavoro della Commissione per il 2017 — realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende» la Commissione ha annunciato un'iniziativa volta a facilitare le fusioni transfrontaliere.
- (8) Oltre alle nuove norme sulle trasformazioni, la presente direttiva regola le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l'intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell'Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri.
- (9) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle società in liquidazione qualora sia già stata avviata la ripartizione dell'attivo. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la facoltà di decidere di escludere dall'applicazione della presente direttiva le società soggette ad altri procedimenti di liquidazione. Essi dovrebbero altresì poter scegliere di non applicare la presente direttiva a società soggette a procedimenti di insolvenza, quali definiti dal diritto nazionale, o a quadri di ristrutturazione preventiva, quali definiti dal diritto nazionale, a prescindere dal fatto che tali procedimenti rientrino in un quadro nazionale di insolvenza o siano disciplinati al di fuori di esso. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di non applicare la presente direttiva a società che sono oggetto di misure di prevenzione delle crisi come definite dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (10) Data la complessità delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (collettivamente «operazioni transfrontaliere») e la molteplicità degli interessi in gioco, è opportuno garantire un controllo della legittimità delle operazioni transfrontaliere prima che queste prendano effetto, al fine di fornire certezza del diritto. È a tal fine opportuno garantire che le autorità competenti degli Stati membri possano decidere in modo equo, obiettivo e non discriminatorio sull'approvazione dell'operazione transfrontaliera, basandosi su tutti gli elementi pertinenti richiesti dal diritto dell'Unione e nazionale.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa ai quadri preventivi di ristrutturazione, alla cancellazione del debito e alle misure volte ad aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e cancellazione del debito e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva in materia di ristrutturazione e insolvenza). (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

